



## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del Dipartimento Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica, ed il Responsabile del Dipartimento Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, hanno espresso parere favorevole;

**Visto** l'art. 30, comma 2-sexies, del Decreto Legislativo n. 165/2001 il quale prevede che: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

**Visto** il comma 413, dell'articolo 1, della legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) il quale prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato";

**Visto** l'art. 1, comma 124, della Legge 30/12/2018, n.145, il quale prevede che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004."*

### **Dato atto che:**

- il Comune di Cave ai sensi della normativa richiamata l'utilizzo congiunto del Dott. Giuseppe Scaramella che all'uopo interpellato ha espresso il suo formale consenso, per 12 ore a settimana per la durata di due mesi, salvo proroga;
- il Comune di Palestrina con delibera n. 129 del 01.08.2019 ha dato accolto la richiesta del Comune di Cave, approvando lo schema di accordo per due mesi per la durata di 12 ore;

**Visto** l'articolo 70, comma 12 del Decreto Legislativo n.165/2001 il quale recita : "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria, sono tenute ad autorizzare utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale ..."

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti palesi favorevoli unanimi

## DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) **di approvare** lo schema di accordo da stipularsi tra il Comune di Palestrina ed il Comune di Cave per disciplinare le modalità di utilizzo congiunto del dirigente Dott. Giuseppe Scaramella in assegnazione temporanea, ex art.1, comma 124, della L. n.145/2018, per 12 ore settimanali per la durata di due mesi, salvo proroga da concordare tra le parti;
- 2) **di dare atto** che ai sensi della vigente normativa, il trattamento economico sarà corrisposto al dirigente per intero dal Comune di Palestrina e rimborsato, oltre oneri, dal Comune di Cave in proporzione alla quota di utilizzazione e sulla base di analitica rendicontazione;
- 3) **di demandare** al Dirigente Amministrativo tutti gli atti di gestione conseguenti all'assunzione del presente provvedimento ivi compresa la sottoscrizione dell'allegato accordo;

## LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione

## DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Giada De Francesco

**IL SINDACO**  
F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 8 AGO 2019



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

  
Dott.ssa Giada De Francesco

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ Al \_\_\_\_\_

Cave li \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale \_\_\_\_\_

**IL SOTTOSCRITTO  
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data \_\_\_\_\_

Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALESTRINA E IL COMUNE DI CAVE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIRIGENTE DOTT. SCARAMELLA GIUSEPPE**

ALCANTARA

CC/COM. 102 05-08-2019  
Il Segretario Comunale - Direttore Generale  
Fto Segretario Comunale  
Dott. Scaramella Giuseppe

TRA

Il **COMUNE DI PALESTRINA**, con sede legale in Palestrina, Via del Tempio, 1 d'ora in avanti "Ente di appartenenza", rappresentato dal Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il ----- dirigente incaricato del Dipartimento ;

E

Il **COMUNE DI CAVE**, con sede legale in Cave, \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, d'ora in avanti "Ente Utilizzatore" rappresentato dalla Dott.ssa \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, dirigente incaricato della direzione del Settore I;

- VISTO l'articolo 30, comma 2 sexies, del Decreto Legislativo n. 165/2001 il quale recita: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto
- VISTO il comma 413 dell'articolo 1 della legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) il quale prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2 -sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato
- VISTO l'articolo 70, comma 12, del Decreto Legislativo n.165/2001 il quale stabilisce che: "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale...
- DATO ATTO che in esito alla procedura di mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, indetta dal Dirigente del Dipartimento Finanziario - Servizio Personale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente da destinare all'area amministrativa, il dott. Giuseppe Scaramella, dirigente a tempo pieno ed indeterminato del

Comune di Cave, sarà trasferito presso questa amministrazione con decorrenza 28 febbraio 2019;

- VISTA la deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/2019 il Comune di Cave, nel confermare la data del trasferimento per mobilità della Dott. Giuseppe Scaramella, ha chiesto a questa amministrazione di voler autorizzare l'assegnazione temporanea del medesimo, ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001, per 18 ore settimanali dal 28/02/2019 al 27/05/2019, al fine di consentire la definizione di importanti procedimenti di sua competenza;
- VISTA la deliberazione numero del , resa immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Comune di Cave ad utilizzare il dott. Giuseppe Scaramella in assegnazione temporanea, ex art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 65/2001, per 12 ore settimanali dalla data di stipula della presente convenzione per un periodo di mesi due;

### **PREMESSO**

- che il Dott. Giuseppe Scaramella, d'ora in avanti "*dirigente*", ha espresso la sua disponibilità al temporaneo e parziale utilizzo presso il Comune di Cave, ai sensi dall'art.1, comma 413, della legge 24.12.2012, n. 228, come da dichiarazione "per accettazione" resa dalla medesima in calce alla presente convenzione;
- che ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali sopra richiamate, nonché di quanto previsto dall'art. 70, comma 12, del D. Lgs. 165/2001, occorre definire le modalità di utilizzo congiunto della dirigente nonché i rapporti finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della medesima;
- che il presente atto è, pertanto, stipulato ai sensi di detta normativa;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente intesa.

#### **Articolo 1 Tipologia del Rapporto**

Il temporaneo e parziale utilizzo della dirigente da parte dell'Ente utilizzatore, è attuato ai sensi dell'art. 30, comma 2 sexies del D. Lgs. 165/2001 e, per analogia, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni e autonomie locali, esso, pertanto, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro della dirigente con l'Ente di appartenenza da cui continua a dipendere giuridicamente, né dà luogo all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'Ente utilizzatore. Il rapporto che si instaura con l'Ente utilizzatore attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo. Tutti gli atti inerenti alla

gestione del rapporto lavorativo della dirigente ed il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di appartenenza, titolare del rapporto stesso.

## **Articolo 2** **Oggetto della Convenzione**

L'Ente di appartenenza e l'Ente utilizzatore convengono di utilizzare congiuntamente il Dirigente per 12ore settimanali

## **Articolo 3** **Decorrenza e durata**

La presente convenzione ha durata dalla data di stipula della presente convenzione per periodo di mesi due

## **Articolo 4** **Gestione del rapporto di Lavoro**

Il dirigente mantiene, a tutti gli effetti, lo stato giuridico ed economico di dipendente dell'Ente di appartenenza mentre dipenderà funzionalmente dall'Ente utilizzatore per il tempo di durata della presente convenzione e per il tempo di lavoro prestato. Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà al dirigente le funzioni previste dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego, dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai Regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

## **Articolo 5** **Trattamento Economico**

Il trattamento economico annuo lordo in atto e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti già in godimento sarà corrisposto per intero dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il complessivo onere ricadente a carico dell'Ente utilizzatore; pertanto, per il periodo di impiego della dirigente il trattamento economico spettante sarà anticipato dall'Ente di appartenenza e ad esso rimborsato dall'ente utilizzatore in ragione della propria quota parte, sulla base di analitica rendicontazione. L'Ente utilizzatore si impegna a comunicare tempestivamente all'ente di appartenenza la natura e l'importo di eventuali compensi accessori ai fini della relativa erogazione.

## **Articolo 6** **Revoca**

L'Ente utilizzatore e l'Ente di appartenenza, con motivati atti possono procedere alla revoca anticipata della presente convenzione per sopravvenuti motivi di carattere eccezionale.

**Articolo 7**  
**Norme Finali**

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Per il COMUNE DI Cave:  
Per il COMUNE DI Palestrina:

*Per accettazione: Dott. Giuseppe Scaramella*